



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
e dal Ministro della difesa (CROSETTO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 gennaio 2025.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Titolo del provvedimento: Decreto-legge recante “*Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina*”.

Referente: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il decreto, alla luce del perdurare dell’emergenza in atto, interviene riconoscendo la proroga alla possibilità, previo atto di indirizzo delle Camere, di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari prevedendo una deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti.

L’intervento è coerente con il programma normativo del Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

I principali riferimenti normativi in materia sono costituiti:

- dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “*Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*”;
- dall’articolo 2-bis, rubricato “*Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari*”, decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, “*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*”, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (l’articolo, in particolare, reca la deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 *Cessione di beni mobili a titolo oneroso* e 311 *Cessione di beni mobili a titolo gratuito* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il “*Codice dell’ordinamento militare*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione non incide direttamente su leggi e regolamenti, ma reca una proroga ad una deroga temporanea alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 *Cessione di beni mobili a titolo oneroso* e 311 *Cessione di beni mobili a titolo gratuito* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come disposta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante *Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, con riguardo alla legittimità del Governo di adottare, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge.

Non presenta, inoltre, incompatibilità con l’articolo 11 della Costituzione che vieta la guerra offensiva, in quanto la norma è volta alla continuazione dell’offerta di sostegno a un Paese vittima di aggressione che sta esercitando il proprio diritto alla difesa (legittimato dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite) al fine di respingere un attacco che mette in pericolo l’esistenza, l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale di uno Stato. La norma, inoltre, si inquadra in

un contesto di decisioni intraprese in sede Unione Europea e NATO, in coerenza con lo stesso articolo 11, che indica in positivo i mezzi per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali, consentendo a condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *h)*, della Costituzione. Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materia per lo più disciplinata con norme primarie.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È stata verificata l'inesistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni che si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea in materia di fornitura di materiale militare alle Forze armate ucraine non si ravvisano profili di incompatibilità.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, risultando in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il Trattato NATO con particolare riferimento agli articoli 3 e 4, in considerazione della minaccia alla sicurezza rappresentata da un conflitto armato in corso di svolgimento ai confini dei Paesi facenti parte dell'Alleanza.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato utilizzato il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La disposizione reca una proroga dell'efficacia della deroga temporanea alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative che disciplinano la cessione di materiali di armamento e non. Per quanto concerne la legge n. 185 del 1990, la disposizione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, deroga in particolare alle procedure di autorizzazione disposte per l'esportazione di materiale di armamento. Per quanto riguarda il Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), la norma deroga ai presupposti e alle procedure di cui agli articoli 310 e 311 che consentono la cessione di materiale di armamento dichiarati obsoleti, subordinando la cessione al preventivo parere delle Commissioni parlamentari.

L'autorizzazione, in deroga alle procedure vigenti, a seguito della risoluzione delle Camere, è assicurata dato il carattere emergenziale della disposizione, per un periodo limitato di tempo ossia fino al 31 dicembre 2025. La semplificazione rispetto alle procedure vigenti consente di poter sostenere tempestivamente l'Ucraina, in coerenza con la rapidità operativa che una crisi

internazionale come quella in atto richiede, garantendo di volta in volta la valutazione degli interessi coinvolti attraverso lo strumento del decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Le cessioni sono realizzate attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, per definire l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

Il ricorso ad atti successivi discende dall'impossibilità, ad oggi, di inserire in norma un elenco definito di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (vds. art. 2-*bis*, comma 1, del d.l. n. 14 del 2022) e, pertanto, è necessaria la previsione di ulteriori decreti attuativi (del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze) che definiscano periodicamente la credibilità di specifici beni.

I termini per l'adozione dei discendenti decreti attuativi non sono prevedibili in quanto legati all'evoluzione del conflitto russo-ucraino.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

*Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri*


Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina" non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 16 DIC 2024

Ministero della Difesa

Il Capo dell'Ufficio Legislativo


IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CC.N. Massimo MUSILLI)



VISTO

Roma, 12 3 DIC, 2024

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Digitally signed by ROCCO
MUSILLI
Date: 2024.12.16 12:46:47 CET

€ 1,00